

COMUNE DI PORRETTA TERME

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Capo II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 - Competenza

Art. 4 - Attivazione del procedimento

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

Art. 10 - Effetti della definizione

Capo III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 11 - Riduzione delle sanzioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 50 della Legge 449/97, il Comune di Porretta, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

2. Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Capo II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 3 Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario responsabile preposto alla funzione di accertamento a norma dell'art. 7 del Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali.

Art. 4 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 5 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio comunale

1. Il Funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 6 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può presentare (mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo di Raccomandata A.R.), anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. La presentazione dell'istanza, purché la stessa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Funzionario responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

6. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a comparire a norma dell'art. 5, con successivo esito negativo.

Art. 7

Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale compilato dal Funzionario responsabile.

Art. 8

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in conseguenza della definizione.

Art. 9
Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, interessi e sanzioni) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.
4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a £. 10 milioni è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 10
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione o denuncia né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Capo III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 11 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto, qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene reso edotto apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. Con riguardo alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto è operata dall'Ufficio in sede di iscrizione a ruolo.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
5. Le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata, incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui all'art. 5, comma 2, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1/1/1999. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.